



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIV.VI - VIA FLAVIA 6 - 00187 ROMA

ACCORDO BILATERALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ISRAELE
SULLA PREVIDENZA SOCIALE FIRMATO A GERUSALEMME IL 2 FEBBRAIO 2010,
RATIFICATO CON LEGGE DEL 18 GIUGNO 2015 N. 98, PUBBLICATO SULLA G.U.R.I.
DELL'8 LUGLIO 2015, N.156, **IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2015.**

NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI
DISTACCATI DALL'ITALIA IN ISRAELE

Il 1° dicembre 2015 entra in vigore l' Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Israele sulla previdenza sociale, che contiene norme sulla totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici e nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano tra i due Stati.

Tale Accordo sostituisce lo scambio di note sui distacchi, del 7 gennaio 1987.

-Rispetto al precedente scambio di note sui distacchi, del 7 gennaio 1987, che prevedeva un primo distacco fino a 36 mesi, ed una proroga di 12, le nuove disposizioni fissano la durata del primo distacco ad un periodo non superiore ai ventiquattro mesi (art.7, paragrafo 1)-, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a 2 anni (art.7, paragrafo 2)

Pertanto, il formulario E101 potrà avere la durata di ventiquattro mesi.

A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle sedi INPS per i primi ventiquattro mesi, secondo l'articolazione territoriale individuata in base alla residenza della Società distaccante.

Nelle ipotesi in cui la durata del distacco debba essere prorogata, per particolari esigenze, oltre i ventiquattro mesi, si può richiedere l'applicazione dell'art.7, par 2, che consente la proroga del distacco previa autorizzazione delle Autorità competenti. Tali richieste, accompagnate dal formulario E101 relativo al primo periodo di distacco, continueranno a pervenire quindi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative - Div.VI - Via Flavia 6 - 00187 Roma, che provvederà a chiedere l'autorizzazione all'Autorità israeliana.

Il nuovo Accordo si applica, secondo quanto disposto dall'art.3, ai lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza.